


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali

Nuovo schema di regolamentazione

Giugno 2004



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Copie delle pubblicazioni o modifiche/integrazioni alla lista di distribuzione possono essere richieste a:

Banca dei Regolamenti Internazionali
Stampa e Comunicazione
CH-4002 Basilea, Svizzera

E-mail: publications@bis.org

Fax: +41 61 280 9100 e +41 61 280 8100

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2004. Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.*

ISBN: 92-9131-420-X (stampa)

ISBN: 92-9197-401-3 (web)

Indice

Abbreviazioni	ix
Introduzione	1
Parte 1: Ambito di applicazione	6
I. Introduzione	6
II. Società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie affiliate	6
III. Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie	7
IV. Entità assicurative	7
V. Investimenti significativi in imprese commerciali	8
VI. Deduzione degli investimenti	9
Parte 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi	11
I. Calcolo dei requisiti patrimoniali minimi	11
A. Patrimonio di vigilanza	11
B. Attività ponderate per il rischio	11
C. Disposizioni transitorie	12
II. Rischio di credito – Metodo standardizzato	13
A. Singole esposizioni	13
1. Crediti verso soggetti sovrani	13
2. Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali	14
3. Crediti verso banche multilaterali di sviluppo	14
4. Crediti verso banche	15
5. Crediti verso società di intermediazione mobiliare	16
6. Crediti verso imprese	16
7. Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio	17
8. Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali	17
9. Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali	18
10. Prestiti scaduti	18
11. Categorie a più alto rischio	18
12. Altre attività	19
13. Posizioni fuori bilancio	19
B. Valutazioni esterne del merito di credito	20
1. Processo di riconoscimento	20
2. Criteri di idoneità	20
C. Aspetti concernenti l'applicazione	21
1. Collegamento valutazioni/ponderazioni di rischio ("mapping")	21
2. Valutazioni multiple	21
3. Valutazione riferita all'emittente/emissione	21
4. Valutazioni in moneta nazionale/valuta estera	22
5. Valutazioni a breve/lungo termine	22
6. Livello di applicazione della valutazione	23
7. Valutazioni non richieste	23
D. Metodo standardizzato – Attenuazione del rischio di credito	23
1. Considerazioni preliminari	23
(i) Introduzione	23
(ii) Osservazioni generali	23
(iii) Certezza giuridica	24
2. Rassegna delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	24
(i) Operazioni assistite da garanzia reale	24
(ii) Compensazione di posizioni in bilancio	26
(iii) Garanzie personali e derivati su crediti	26
(iv) Disallineamenti di scadenza	27
(v) Varie	27

3.	Garanzie reali	27
(i)	Garanzie reali di natura finanziaria idonee	27
(ii)	Metodo integrale	28
(iii)	Metodo semplificato	35
(iv)	Transazioni in strumenti derivati OTC assistite da garanzia reale	35
4.	Compensazione di posizioni in bilancio	36
5.	Garanzie personali e derivati su crediti	36
(i)	Requisiti operativi	36
(ii)	Gamma dei garanti (controgaranti)/fornitori della protezione idonei	38
(iii)	Ponderazioni di rischio	38
(iv)	Disallineamenti valutari	39
(v)	Garanzie e controgaranzie di soggetti sovrani	39
6.	Disallineamenti di scadenza	40
(i)	Definizione di scadenza	40
(ii)	Ponderazioni di rischio per disallineamenti di scadenza	40
7.	Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM	40
(i)	Trattamento di tecniche di CRM molteplici	40
(ii)	Derivati su crediti "first-to-default"	40
(iii)	Derivati su crediti "second-to-default"	41
III.	Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni	42
A.	Quadro di insieme	42
B.	Funzionamento del sistema IRB	42
1.	Classificazione delle esposizioni	42
(i)	Definizione di esposizione verso imprese	43
(ii)	Definizione di esposizione verso soggetti sovrani	44
(iii)	Definizione di esposizione verso banche	45
(iv)	Definizione di esposizione al dettaglio	45
(v)	Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	46
(vi)	Definizione di esposizione in strumenti di capitale	46
(vii)	Definizione di crediti commerciali acquistati	47
2.	Metodi di base e avanzato	48
(i)	Esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche	49
(ii)	Esposizioni al dettaglio	49
(iii)	Esposizioni in strumenti di capitale	49
(iv)	Crediti commerciali acquistati	49
3.	Applicazione del sistema IRB alle varie classi di attività	50
4.	Disposizioni transitorie	51
(i)	Calcolo parallelo	51
(ii)	Esposizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche e clientela al dettaglio ..	51
(iii)	Esposizioni in strumenti di capitale	51
C.	Regole per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche	52
1.	Ponderazione delle esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche	52
(i)	Formula per la determinazione delle attività ponderate per il rischio	52
(ii)	Aggiustamento per le PMI	53
(iii)	Coefficienti di ponderazione per SL	53
2.	Componenti di rischio	54
(i)	Probabilità di inadempienza	54
(ii)	Perdita in caso di inadempienza	54
(iii)	Esposizione al momento dell'inadempienza	58
(iv)	Scadenza effettiva	59
D.	Regole per le esposizioni al dettaglio	61
1.	Ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio	61
(i)	Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali	61
(ii)	Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	61
(iii)	Altre esposizioni al dettaglio	61
2.	Componenti di rischio	62
(i)	Probabilità di inadempienza (PD) e perdita in caso di inadempienza (LGD) ..	62
(ii)	Riconoscimento delle garanzie personali e dei derivati su crediti	62
(iii)	Esposizione in caso di inadempienza (EAD)	62

E.	Regole per le esposizioni in strumenti di capitale	63
1.	Ponderazione del rischio per le esposizioni in strumenti di capitale	63
(i)	Metodo basato sul mercato	63
(ii)	Metodo PD/LGD	64
(iii)	Deroghe al metodo basato sul mercato e al metodo PD/LGD	65
2.	Componenti di rischio	66
F.	Regole per i crediti commerciali acquistati	66
1.	Ponderazione per il rischio di inadempienza	66
(i)	Crediti commerciali al dettaglio	66
(ii)	Crediti commerciali verso imprese	67
2.	Ponderazione per il rischio di diluizione	68
3.	Trattamento degli sconti sul prezzo di acquisto dei crediti commerciali	68
4.	Riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito.....	69
G.	Trattamento delle perdite attese e riconoscimento degli accantonamenti	69
1.	Calcolo delle perdite attese	69
(i)	Perdite attese per le esposizioni diverse da SL soggette ai criteri regolamentari di classificazione	69
(ii)	Perdite attese per esposizioni SL soggette ai criteri regolamentari di classificazione	70
2.	Calcolo degli accantonamenti	70
(i)	Esposizioni soggette al metodo IRB	70
(ii)	Quota delle esposizioni soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito	70
3.	Trattamento di perdite attese e accantonamenti	71
H.	Requisiti minimi per il metodo IRB	71
1.	Composizione dei requisiti minimi	71
2.	Conformità con i requisiti minimi	72
3.	Concezione del sistema di rating	72
(i)	Dimensioni del sistema di rating	72
(ii)	Struttura dei rating	73
(iii)	Criteri di rating	74
(iv)	Orizzonte temporale per l'assegnazione dei rating	75
(v)	Impiego dei modelli	75
(vi)	Documentazione sulla struttura del sistema di rating	76
4.	Funzionamento del sistema di rating	76
(i)	Ambito di copertura dei rating	76
(ii)	Integrità del processo di rating	77
(iii)	Scostamenti	77
(iv)	Conservazione dei dati	77
(v)	Prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale	78
5.	Governo societario e controllo	79
(i)	Governo societario	79
(ii)	Controllo del rischio di credito	79
(iii)	Audit interno ed esterno	80
6.	Utilizzo dei rating interni	80
7.	Quantificazione del rischio	80
(i)	Requisiti generali per il processo di stima	80
(ii)	Definizione di inadempienza	81
(iii)	Riscadenzamento	82
(iv)	Trattamento degli sconfinamenti	83
(v)	Definizione di perdita per tutte le classi di attività	83
(vi)	Requisiti specifici per la stima di PD	83
(vii)	Requisiti specifici per le proprie stime di LGD	84
(viii)	Requisiti specifici per le proprie stime di EAD	85
(ix)	Requisiti minimi per la valutazione delle garanzie personali e dei derivati su crediti	86
(x)	Requisiti specifici per la stima di PD e LGD (o EL) per i crediti commerciali idonei	88

8.	Validazione delle stime interne	89
9.	Stime regolamentari di LGD ed EAD	90
	(i) Definizione delle garanzie reali CRE/RRE idonee	90
	(ii) Requisiti operativi per l'idoneità delle garanzie CRE/RRE	91
	(iii) Requisiti per il riconoscimento dei crediti commerciali	92
10.	Requisiti per il riconoscimento dei contratti di leasing	93
11.	Calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni in strumenti di capitale	94
	(i) Impiego dei modelli interni nel quadro del metodo basato sul mercato	94
	(ii) Coefficiente patrimoniale e quantificazione del rischio	94
	(iii) Processo di gestione del rischio e controlli	96
	(iv) Validazione e documentazione	96
12.	Requisiti di informativa	98
IV.	Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione	99
A.	Ambito di applicazione e definizioni delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione	99
B.	Definizioni e terminologia generale	99
	1. Banca “originator”	99
	2. Programmi di commercial paper garantita da attività	100
	3. Clausole di “clean-up call”	100
	4. Supporto al credito	100
	5. “Interest-only strip” di supporto al credito	100
	6. Ammortamento anticipato	100
	7. “Excess spread”	100
	8. Supporto implicito	101
	9. Società veicolo	101
C.	Requisiti operativi per il riconoscimento della traslazione del rischio	101
	1. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni tradizionali	101
	2. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni sintetiche	102
	3. Requisiti operativi e trattamento delle clausole di “clean-up call”	103
D.	Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione	103
	1. Calcolo dei requisiti patrimoniali	103
	(i) Deduzione dal patrimonio di vigilanza	103
	(ii) Supporto implicito	103
	2. Requisiti operativi per l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito	104
	3. Metodo standardizzato per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione	104
	(i) Ambito di applicazione	104
	(ii) Fattori di ponderazione	105
	(iii) Eccezioni al trattamento generale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating	105
	(iv) Fattori di conversione del credito per le esposizioni fuori bilancio	106
	(v) Trattamento della CRM per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione	107
	(vi) Requisiti di capitale per le operazioni soggette ad ammortamento anticipato	108
	(vii) Determinazione degli FCC nel caso di ammortamento anticipato “controllato”	109
	(viii) Determinazione degli FCC nel caso di ammortamento anticipato “non controllato”	110
	4. Metodo IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni	110
	(i) Ambito di applicazione	110
	(ii) Priorità nell'applicazione delle metodologie	111
	(iii) Requisito patrimoniale massimo	111
	(iv) Metodo basato sui rating (RBA)	111
	(v) Metodo della valutazione interna (IAA)	113
	(vi) Formula prudenziale (SF)	116
	(vii) Linee di liquidità	118
	(viii) Esposizioni sovrapposte	119
	(ix) Anticipi per cassa del “servicer”	119
	(x) Trattamento della CRM per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione	119
	(xi) Requisiti di capitale per le clausole di ammortamento anticipato	119

V.	Rischio operativo	120
A.	Definizione di rischio operativo	120
B.	Metodologie di misurazione	120
1.	Metodo base	120
2.	Metodo standardizzato	121
3.	Metodi avanzati di misurazione	123
C.	Criteri di idoneità	123
1.	Metodo standardizzato	123
2.	Metodi avanzati di misurazione	124
(i)	Standard generali	124
(ii)	Standard qualitativi	125
(iii)	Standard quantitativi	125
(iv)	Attenuazione del rischio	129
D.	Impiego parziale	130
VI.	Questioni attinenti al portafoglio di negoziazione	131
A.	Definizione di portafoglio di negoziazione	131
B.	Linee guida per una prudente valutazione	132
1.	Sistemi e controlli	132
2.	Metodologie di valutazione	132
(i)	Valutazioni a prezzi correnti di mercato	132
(ii)	Valutazioni basate su modelli	132
(iii)	Verifica indipendente del prezzo	133
3.	Aggiustamenti o riserve di valutazione	133
C.	Trattamento del rischio di controparte nel portafoglio di negoziazione	134
D.	Trattamento prudenziale del portafoglio di negoziazione a fronte del rischio specifico nell'ambito del metodo standardizzato	135
1.	Requisiti patrimoniali specifici per i titoli governativi	135
2.	Regole specifiche per i titoli di debito privi di rating	136
3.	Requisiti patrimoniali specifici per le posizioni coperte da derivati su crediti	136
	Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale	138
I.	Importanza del controllo prudenziale	138
II.	Quattro principi chiave del controllo prudenziale	138
	Principio 1	139
1.	Supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione	139
2.	Corretta valutazione del capitale	140
3.	Esaustiva valutazione dei rischi	140
4.	Monitoraggio e reporting	141
5.	Verifica dei controlli interni	141
	Principio 2	142
1.	Verifica dell'adeguatezza delle valutazioni del rischio	142
2.	Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale	142
3.	Valutazione della struttura di controllo	142
4.	Controllo prudenziale di conformità con i requisiti minimi	143
5.	Risposta prudenziale	143
	Principio 3	143
	Principio 4	144
III.	Questioni specifiche da affrontare nel processo di controllo prudenziale	144
A.	Rischio di tasso di interesse nel "banking book"	144
B.	Rischio di credito	145
1.	Prove di stress nell'ambito dei metodi IRB	145
2.	Definizione di inadempienza	145
3.	Rischio residuale	145
4.	Rischio di concentrazione del credito	146
C.	Rischio operativo	147
IV.	Altri aspetti del processo di controllo prudenziale	147
A.	Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza	147
B.	Rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale	147

V.	Processo di controllo prudenziale per la cartolarizzazione	148
A.	Significatività del trasferimento di rischio	148
B.	Innovazioni di mercato	149
C.	Supporto implicito	149
D.	Rischi residuali	150
E.	Clausole "call"	150
F.	Rimborso anticipato	151
Parte 4: Terzo Pilastro – Disciplina di mercato		154
I.	Considerazioni generali	154
A.	Requisiti di trasparenza informativa	154
B.	Principi guida	154
C.	Perseguimento di un'adeguata trasparenza informativa	154
D.	Interazione con l'informativa richiesta dalla normativa contabile	155
E.	Rilevanza	155
F.	Frequenza	156
G.	Informazioni riservate e confidenziali	156
II.	Requisiti di trasparenza informativa	156
A.	Principio generale di trasparenza informativa	156
B.	Ambito di applicazione	157
C.	Patrimonio di vigilanza	158
D.	Esposizioni e valutazione dei rischi	160
1.	Informazioni qualitative – Requisito generale di trasparenza	160
2.	Rischio di credito	160
3.	Rischi di mercato	168
4.	Rischio operativo	169
5.	Esposizioni in titoli di capitale	169
6.	Rischio di tasso di interesse nel "banking book"	170
Allegato 1: Patrimonio di base – Massimale del 15% per gli strumenti innovativi		171
Allegato 2: Metodo standardizzato – Attuazione del processo di "mapping"		172
Allegato 3: Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB		176
Allegato 4: Criteri regolamentari per la classificazione del credito specializzato (SL)		178
Allegato 5: Calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio di credito nella formula prudenziale – Esempi illustrativi		192
Allegato 6: Classificazione delle linee di business		196
Allegato 7: Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita		199
Allegato 8: Rassegna delle metodologie per il trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standardizzato e IRB		202
Allegato 9: Metodo standardizzato semplificato		204

Abbreviazioni

ABCP	Commercial paper garantita da attività (Asset-backed commercial paper)
ABS	Titoli garantiti da attività (Asset-backed securities)
ASE	Acquisizione, sviluppo ed edificazione
AMA	Metodi avanzati di misurazione (Advanced measurement approaches)
ASA	Metodo standardizzato alternativo (Alternative standardised approach)
CDR	Tasso cumulativo di inadempienza (Cumulative default rate)
CF	Finanziamento su merci (Commodities finance)
CRE	Immobili commerciali (Commercial real estate)
CRM	Attenuazione del rischio di credito (Credit risk mitigation)
DSCR	Debt service coverage ratio
EAD	Esposizione al momento dell'inadempienza (Exposure at default)
ECA	Agenzia per il credito all'esportazione (Export credit agency)
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito (External credit assessment institution)
EL	Perdite attese (Expected losses)
ESP	Ente del settore pubblico
FCC	Fattore di conversione del credito
HVCRE	Immobili commerciali ad alta volatilità (High-volatility commercial real estate)
I/O	Interest-only strip
IAA	Metodo della valutazione interna (Internal assessment approach)
IMA	Metodo dei modelli interni (Internal models approach)
IPRE	Immobili da investimento (Income-producing real estate)
IRB	Sistema basato sui rating interni (Internal ratings-based approach)
LGD	Perdita in caso di inadempienza (Loss given default)
LTV	Loan to value ratio
M	Scadenza effettiva (Effective maturity)
MBS	Titoli garantiti da ipoteca (Mortgage-backed securities)
MLV	Mortgage-lending value
BMS	Banca multilaterale di sviluppo
NIF	Note issuance facility
OF	Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (Object finance)
OICVM	Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
O&M	Operatività e manutenzione
OTC	Over-the-counter
PcT	Pronti contro termine
PD	Probabilità di inadempienza (Probability of default)
PF	Finanziamento di progetti (Project finance)
PMI	Piccole e medie imprese
PNF	Proventi netti futuri
QRRE	Crediti rotativi al dettaglio qualificati (Qualifying revolving retail exposures)
RBA	Metodo basato sui rating (Ratings-based approach)
RRE	Immobili residenziali (Residential real estate)
RUF	Revolving underwriting facility
SF	Formula regolamentare (Supervisory formula)
SL	Credito specializzato (Specialised lending)
SPE	Società veicolo (Special purpose entity)
UL	Perdite inattese (Unexpected losses)
VaR	Valore a rischio (Value at risk)

Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali Nuovo schema di regolamentazione

Introduzione

1. Questo rapporto presenta i risultati del lavoro svolto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("il Comitato")¹ negli anni recenti al fine di pervenire a una convergenza internazionale sulle revisioni delle normative di vigilanza che disciplinano l'adeguatezza patrimoniale delle banche attive a livello internazionale. In seguito alla pubblicazione nel giugno 1999 della prima serie di proposte del Comitato finalizzate alla revisione dello schema di adeguatezza patrimoniale, in tutti i paesi membri è stato avviato un vasto processo di consultazione; il progetto di revisione è stato parimenti inviato alle autorità di vigilanza di altre giurisdizioni. Successivamente, nel gennaio 2001 e nell'aprile 2003 il Comitato ha pubblicato – sempre a fini di consultazione – ulteriori proposte, e ha condotto tre studi di impatto quantitativo relativi alle suddette proposte. Grazie a queste iniziative sono stati apportati molti significativi miglioramenti alle proposte originarie. Il presente documento è espressione di tutti i membri del Comitato. Esso enuncia nel dettaglio lo Schema concordato per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale e i coefficienti minimi di capitale che le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato proporranno di adottare nei paesi di rispettiva competenza. Lo Schema e i coefficienti minimi in esso contenuti sono stati approvati dai Governatori delle banche centrali e dai Responsabili della vigilanza bancaria dei paesi del Gruppo dei Dieci.

2. Il Comitato auspica che i suoi membri portino avanti le appropriate procedure di adozione nei rispettivi paesi. In alcuni casi, tali procedure prevederanno ulteriori studi di impatto e forniranno nuove opportunità per le parti interessate di far pervenire i propri commenti alle autorità nazionali di vigilanza. Negli intendimenti del Comitato, il nuovo Schema di regolamentazione dovrà essere disponibile per l'applicazione a partire dalla fine del 2006. Il Comitato ritiene tuttavia che occorra un ulteriore anno per effettuare studi di impatto o calcoli paralleli per quanto riguarda i metodi più avanzati, che saranno pertanto applicabili a partire dalla fine del 2007. Maggiori dettagli sulla transizione al nuovo Schema e sulla sua rilevanza per metodi specifici sono riportati ai paragrafi 45–49.

3. Il presente documento viene inviato alle autorità di vigilanza di tutto il mondo con lo scopo di incoraggiarle a considerare l'adozione del nuovo Schema nei tempi che riterranno coerenti con le più ampie priorità prudenziali da esse stabilite. Sebbene lo Schema sia stato concepito con l'intento di fornire una varietà di opzioni alle banche e ai sistemi bancari di tutto il mondo, il Comitato riconosce che la sua adozione nel futuro immediato possa non avere per gli organi di vigilanza esterni al G10 priorità assoluta fra gli interventi necessari a rafforzare la loro disciplina prudenziale. In tal caso, nel definire la tabella di marcia e l'approccio da utilizzare per la sua applicazione, ogni autorità nazionale dovrebbe considerare attentamente i vantaggi del nuovo Schema nell'ambito del proprio sistema bancario.

4. L'obiettivo fondamentale dei lavori condotti dal Comitato per la revisione dell'Accordo del 1988² è stato quello di elaborare uno schema che rafforzi ulteriormente la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale, mantenendo al tempo stesso una coerenza tale per cui la regolamentazione in materia di adeguatezza patrimoniale non produca significative distorsioni competitive fra le banche attive a livello internazionale. Il Comitato ritiene che il nuovo Schema promuoverà l'adozione di più solide prassi di gestione del rischio da parte del settore bancario, e

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali in Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, luglio 1988, versione emendata.

considera questo uno dei suoi principali vantaggi. Esso rileva come, nei commenti alle proposte, le banche e le altre parti interessate abbiano accolto con favore la concezione e la logica dell'approccio a tre pilastri (requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale e disciplina di mercato) su cui si basa il nuovo Schema, esprimendo più in generale il loro sostegno a miglioramenti della regolamentazione prudenziale che tengano conto dell'evoluzione delle prassi bancarie e di gestione del rischio, preservando nel contempo i benefici di uno schema applicabile il più uniformemente possibile a livello nazionale.

5. Nell'elaborare il nuovo Schema, il Comitato ha cercato di pervenire a requisiti patrimoniali significativamente più sensibili al rischio che siano solidi da un punto di vista concettuale e al tempo stesso tengano in debito conto le particolari caratteristiche dei sistemi di vigilanza e contabili attualmente vigenti nei singoli paesi membri. Esso ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto. Il Comitato ha inoltre mantenuto alcuni elementi chiave dello schema di adeguatezza patrimoniale del 1988, tra i quali il requisito generale del mantenimento di un ammontare di patrimonio pari ad almeno l'8% delle attività ponderate per il rischio, la struttura di base dell'Emendamento del 1996 volto a incorporare nell'Accordo i rischi di mercato, nonché la definizione di patrimonio idoneo.

6. Un'innovazione significativa del nuovo Schema consiste nel maggiore ricorso alle valutazioni del rischio fornite dai sistemi interni delle banche quale input per il calcolo dei coefficienti patrimoniali. In tale ambito, il Comitato propone anche una serie circostanziata di requisiti minimi volti ad assicurare l'integrità di tali valutazioni. Non è nelle intenzioni del Comitato prescrivere la forma o i dettagli operativi delle politiche e delle prassi bancarie di gestione del rischio. Gli organi di vigilanza provvederanno a sviluppare una serie di procedure di verifica per garantire che i sistemi delle banche e i controlli da esse effettuati costituiscano una base adeguata per il calcolo del patrimonio minimo. Essi dovranno porre particolare attenzione nel valutare il grado di preparazione delle banche, soprattutto nel corso del processo di adozione. Il Comitato si attende che le autorità nazionali di vigilanza considerino l'osservanza dei requisiti minimi non tanto come un fine in sé, quanto come mezzo per assicurare l'integrità complessiva della capacità delle banche di fornire gli input necessari per il calcolo del capitale regolamentare.

7. Il nuovo Schema fornisce una pluralità di opzioni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativo, e ciò al fine di consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di scegliere le metodologie più consone alla loro attività e all'infrastruttura dei mercati finanziari in cui operano. Inoltre, lo Schema consente un certo grado di discrezionalità a livello nazionale con riferimento alle modalità di applicazione delle singole opzioni, allo scopo di adattare gli standard alle diverse condizioni dei mercati nazionali. Questi aspetti, tuttavia, richiederanno alle autorità nazionali un particolare impegno per assicurare un sufficiente grado di coerenza nell'applicazione dello Schema. Il Comitato intende monitorare e rivedere l'applicazione dello Schema nel prossimo futuro, in modo da conseguire una coerenza ancor maggiore. A tal fine, in particolare, esso ha istituito l'Accord Implementation Group (AIG), nell'ambito del quale le autorità di vigilanza possono scambiarsi informazioni sulle modalità di applicazione.

8. Il Comitato riconosce altresì che le autorità di vigilanza del paese di origine saranno chiamate a svolgere un ruolo importante nell'intraprendere le nuove iniziative di cooperazione con gli organi del paese ospitante che si renderanno necessarie per un'efficace applicazione dello Schema. L'AIG sta mettendo a punto soluzioni operative in tema di cooperazione e coordinamento che riducano gli oneri di applicazione per le banche e preservino le risorse a disposizione degli organi di vigilanza. Sulla base del lavoro dell'AIG, nonché delle sue interazioni con le autorità di vigilanza e con l'industria bancaria, il Comitato ha pubblicato alcuni principi di carattere generale per l'applicazione su base internazionale del nuovo Schema e altri – più specifici – sul riconoscimento dei coefficienti patrimoniali a fronte del rischio operativo calcolati con i metodi avanzati di misurazione per le autorità del paese di origine e per quelle del paese ospitante.

9. Va sottolineato che il nuovo Schema è volto a stabilire soglie *minime* di capitale per le banche attive a livello internazionale. Così come previsto nell'Accordo del 1988, le autorità nazionali saranno libere di adottare soluzioni che prescrivano livelli più elevati di capitale minimo. Esse avranno inoltre la facoltà di introdurre misure supplementari di adeguatezza patrimoniale per le organizzazioni bancarie rientranti nella loro competenza. Le autorità nazionali potranno utilizzare tali misure per far fronte, ad esempio, alle potenziali incertezze sull'accuratezza della misurazione delle esposizioni al rischio insite in una regola patrimoniale, ovvero per limitare il ricorso di un'organizzazione bancaria al capitale di debito. Nelle giurisdizioni che adottano misure aggiuntive (come indici di leva finanziaria o limiti ai grandi fidi) oltre a quelle contemplate nel presente Schema, i livelli patrimoniali richiesti potrebbero rivelarsi più stringenti. Più in generale, nell'ambito del secondo pilastro le autorità di

vigilanza dovrebbero auspicare che le banche operino con livelli di capitale superiori a quelli minimi regolamentari.

10. Rispetto all'Accordo del 1988 il nuovo Schema è più sensibile al rischio, ma i paesi i cui mercati bancari presentano rischi relativamente elevati sono comunque chiamati a valutare l'opportunità che le banche detengano una dotazione patrimoniale superiore a quella minima stabilita dal nuovo Schema. Ciò vale in particolare nel caso del più generico metodo standardizzato, ma anche per il metodo basato sui rating interni (IRB) il rischio di importanti eventi di perdita potrebbe essere più elevato di quanto considerato nel presente Schema.

11. Il Comitato desidera inoltre mettere in luce l'esigenza che banche e autorità di vigilanza prestino la dovuta attenzione al secondo e al terzo pilastro del nuovo Schema (controllo prudenziale e disciplina di mercato). È fondamentale che i requisiti contenuti nel primo pilastro (coefficienti patrimoniali minimi) si accompagnino a un'efficace applicazione del secondo, inclusi l'impegno delle banche a valutare la propria adeguatezza patrimoniale e quello delle autorità di vigilanza a rivedere tali valutazioni. Inoltre, i requisiti di informativa di cui al terzo pilastro dello Schema saranno essenziali per garantire che la disciplina di mercato integri efficacemente gli altri due pilastri.

12. Il Comitato è consapevole del fatto che le interazioni fra l'approccio prudenziale e quello contabile a livello sia nazionale sia internazionale possono avere conseguenze significative sulla comparabilità delle risultanti misure di adeguatezza patrimoniale e sui costi connessi con l'applicazione di tali approcci. A tale riguardo, il Comitato ritiene che le decisioni assunte in materia di perdite attese e inattese rappresentino un importante passo in avanti. Il Comitato e i suoi membri intendono continuare a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel dialogo con le autorità contabili allo scopo di ridurre, ove possibile, inappropriate disparità tra norme prudenziali e contabili.

13. Il nuovo Schema qui presentato incorpora vari importanti cambiamenti rispetto alla più recente proposta avanzata dal Comitato a fini consultivi nell'aprile 2003. Alcuni di essi sono già stati descritti nei comunicati stampa del Comitato diramati nell'ottobre 2003, nel gennaio e nel maggio di quest'anno. Vi figurano, tra le altre, le modifiche al trattamento delle perdite attese e inattese, nonché quelle al trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione. In aggiunta a ciò, sono stati incorporati – tra gli altri – cambiamenti relativi al trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio creditizio e dei crediti rotativi al dettaglio qualificati. Il Comitato ha inoltre cercato di chiarire le proprie aspettative riguardo alla necessità per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato di considerare gli effetti derivanti da rallentamenti dell'economia fra i parametri per il calcolo delle perdite in caso di inadempienza.

14. Il Comitato ritiene importante richiamare ancora una volta i propri obiettivi circa il livello complessivo della dotazione patrimoniale minima. Essi consistono nel mantenere sostanzialmente inalterati i requisiti minimi a livello aggregato, incentivando al tempo stesso l'adozione dei metodi più avanzati, maggiormente sensibili al rischio, contemplati nel nuovo Schema. Il Comitato ha confermato l'esigenza di tornare a rivedere la calibrazione dello Schema prima della sua applicazione. Qualora le informazioni disponibili al momento della revisione dovessero rivelare che tali obiettivi non sono stati raggiunti, il Comitato è disposto a intraprendere le azioni necessarie per risolvere la situazione. In particolare, e conformemente al principio secondo cui tali azioni dovrebbero essere tenute distinte dall'impianto dello Schema stesso, ciò comporterebbe l'applicazione di un unico fattore di scala – che potrebbe essere superiore o inferiore all'unità – al requisito di capitale IRB derivante dal nuovo Schema. La stima più attendibile del fattore di scala effettuata in base ai dati del terzo studio di impatto quantitativo (QIS3), corretti alla luce delle decisioni assunte in materia di perdite attese e inattese, è attualmente pari a 1,06. La fissazione definitiva del fattore di scala si baserà sui risultati del calcolo parallelo dei requisiti, che rifletteranno tutti gli elementi contenuti nel nuovo Schema.

15. Con il nuovo Schema il Comitato ha voluto inquadrare la materia dell'adeguatezza patrimoniale in un'ottica più prospettica, conferendole la capacità di evolvere nel tempo. Questa evoluzione è necessaria per assicurare che lo Schema mantenga il passo con gli sviluppi del mercato e con i progressi nelle metodologie di gestione del rischio. Il Comitato intende monitorare tali sviluppi e, se del caso, intervenire di conseguenza. Sotto questo aspetto, esso ha tratto grande beneficio dai frequenti scambi con gli operatori del settore e auspica nuove opportunità di dialogo. Il Comitato intende altresì informare le parti interessate circa il calendario dei suoi lavori futuri.

16. Un aspetto per il quale tale interazione rivestirà particolare importanza è quello della "doppia inadempienza". Il Comitato ritiene necessario riconoscere gli effetti di tale fattore, anche se prima di raggiungere una decisione in materia sarà essenziale considerare tutte le implicazioni, specie quelle relative alla misurazione. Esso continuerà a lavorare nell'intento di trovare al più presto una soluzione


valida da un punto di vista prudenziale prima dell'applicazione del nuovo Schema. In parallelo, il Comitato ha altresì avviato una collaborazione con l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) su vari aspetti relativi alle attività di negoziazione (come, ad esempio, l'esposizione potenziale futura).

17. Un'area in cui il Comitato intende avviare ulteriori lavori di più lungo respiro è quella della definizione di patrimonio utile a fini di vigilanza. Una ragione di ciò risiede nel fatto che i cambiamenti apportati dal nuovo Schema al trattamento delle perdite attese e inattese, nonché le corrispondenti modifiche al trattamento degli accantonamenti, tendono in generale a ridurre i requisiti calcolati con riferimento al patrimonio di base rispetto a quelli totali. Inoltre, la convergenza verso criteri internazionali uniformi sulla base del presente Schema richiederà in ultima istanza l'individuazione di una serie concordata di strumenti di capitale idonei ad assorbire le perdite inattese nell'ambito dell'operatività corrente. Il Comitato ha notificato l'intenzione di tornare sulla definizione di patrimonio in seguito alla revisione dei criteri di idoneità del patrimonio di base, annunciata nel comunicato stampa dell'ottobre 1998 "Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base". Esso prenderà in considerazione ulteriori aspetti attinenti alla definizione di patrimonio di vigilanza, ma non intende proporre modifiche derivanti da tale revisione di più lungo periodo prima dell'adozione del nuovo Schema di cui al presente documento. Nel frattempo il Comitato continuerà ad adoperarsi per assicurare una applicazione coerente fra le varie giurisdizioni delle decisioni assunte nel 1998 in materia di composizione del patrimonio di vigilanza.

18. Il Comitato intende altresì continuare a coinvolgere il settore bancario nel dibattito in materia di prassi prevalenti per la gestione del rischio, comprese quelle volte a produrre misure quantitative del rischio e del capitale economico. Nell'ultimo decennio varie organizzazioni bancarie hanno investito risorse nella modellizzazione del rischio di credito insito nelle loro attività operative rilevanti. Tali modelli sono volti a fornire alle banche un supporto per quantificare, aggregare e gestire il rischio di credito tra aree geografiche e linee di prodotto. Sebbene il presente Schema non contempli l'utilizzo dei risultati di questi modelli a fini prudenziali, il Comitato riconosce l'importanza di un costante e fattivo dialogo sia sulla performance di tali modelli sia sulla loro comparabilità tra diversi intermediari. Inoltre, il Comitato ritiene che la riuscita applicazione del nuovo Schema fornisca alle banche e alle autorità di vigilanza l'esperienza indispensabile per far fronte a tali sfide. Secondo il Comitato, il metodo IRB rappresenta una tappa intermedia tra i due approcci di misurazione del rischio creditizio, l'uno meramente prudenziale e l'altro essenzialmente incentrato su modelli interni del rischio di credito. In linea di principio, è possibile prevedere ulteriori sviluppi in quest'ultima direzione, purché vengano adeguatamente risolti i problemi di affidabilità, comparabilità, validazione e parità concorrenziale. Nel frattempo, il Comitato è del parere che una maggiore attenzione ai risultati dei modelli interni del rischio di credito negli ambiti del processo di controllo prudenziale e dell'informativa al pubblico non potrà che rivelarsi utile ai fini della raccolta delle informazioni sugli aspetti rilevanti.

19. Il presente documento è suddiviso in quattro parti (cfr. la figura seguente). La prima parte, dedicata all'ambito di applicazione, spiega in dettaglio il modo in cui applicare i requisiti di capitale all'interno di un gruppo bancario. Il calcolo dei coefficienti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di credito e operativo, nonché taluni aspetti inerenti al portafoglio di negoziazione, sono trattati nella seconda parte. La terza e la quarta parte delineano rispettivamente le aspettative riguardo al controllo prudenziale e alla disciplina di mercato.

Struttura del documento



Parte 1: Ambito di applicazione

I. Introduzione

20. Il presente Schema si applicherà su base consolidata alle banche con operatività internazionale. È questo il modo migliore per preservare l'integrità patrimoniale di una banca con filiazioni, eliminando le duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.

21. L'ambito di applicazione dello Schema includerà, su base pienamente consolidata, le società holding a capo di gruppi bancari per assicurare che vengano rilevati i rischi presenti a livello di intero gruppo³. Per gruppo bancario si intende un gruppo che svolge prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, può essere registrato come banca.

22. Lo Schema si applicherà, sempre su base pienamente consolidata, anche a tutte le banche a ciascun livello sottostante il vertice di un gruppo bancario che siano attive su scala internazionale (cfr. lo schema illustrativo alla fine di questa sezione)⁴. Un periodo transitorio di tre anni per l'applicazione del subconsolidamento integrale sarà concesso ai paesi in cui attualmente non vige tale prescrizione.

23. Poiché uno dei principali obiettivi della vigilanza è la tutela dei depositanti, è inoltre essenziale assicurare che il capitale riconosciuto ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale sia prontamente disponibile per proteggere tali depositanti. Le autorità di vigilanza dovranno pertanto verificare che le singole banche siano adeguatamente capitalizzate su base individuale.

II. Società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie affiliate

24. Il consolidamento deve comprendere, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie⁵ rilevanti (regolamentate o meno) svolte all'interno di un gruppo in cui sia presente una banca con operatività internazionale. Pertanto, le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche, società di intermediazione mobiliare (nei casi in cui queste siano soggette a una regolamentazione sostanzialmente analoga o le operazioni in titoli siano assimilate all'attività bancaria) e altre entità finanziarie⁶ dovranno in genere formare oggetto di consolidamento integrale.

25. Le autorità di vigilanza valuteranno l'opportunità di riconoscere nel patrimonio consolidato gli interessi di minoranza derivanti dal consolidamento di banche, società mobiliari o altre entità finanziarie partecipate in misura inferiore al 100%. Esse adegueranno l'ammontare delle quote di minoranza che può essere ammesso nel patrimonio nel caso in cui il capitale relativo a tali interessenze non sia prontamente disponibile per altre entità del gruppo.

26. Possono verificarsi casi in cui non sia possibile o auspicabile includere nel consolidamento talune società di intermediazione mobiliare o altre entità finanziarie regolamentate. Ciò vale solo nelle eventualità in cui tali partecipazioni siano acquisite con il ricorso a indebitamento contratto in precedenza e detenute su base temporanea, o siano soggette a una diversa regolamentazione,

³ Una società holding al vertice di un gruppo bancario può a sua volta far capo a una casa madre. In alcune fattispecie, quest'ultima potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione del presente Schema in quanto non considerata come casa madre di un gruppo bancario.

⁴ In alternativa al subconsolidamento integrale, l'applicazione dello Schema a una banca su base individuale (ossia, senza il consolidamento di attività e passività delle consociate) permetterebbe di conseguire lo stesso obiettivo, a condizione che sia dedotto dal patrimonio della banca l'intero valore contabile delle partecipazioni in affiliate e delle quote significative di minoranza.

⁵ Le attività e le entità "finanziarie" non ricomprendono rispettivamente le attività e le entità assicurative.

⁶ Le entità finanziarie potrebbero essere chiamate a svolgere attività quali leasing finanziario, emissione di carte di credito, gestione di portafoglio, consulenze finanziarie, servizi di custodia e di deposito, nonché altre operazioni complementari all'attività bancaria.

ovvero quando il non consolidamento a fini prudenziali sia altrimenti richiesto dalla legge. In tali casi, è indispensabile che le autorità di vigilanza bancaria ottengano informazioni sufficienti dagli organi di controllo responsabili di tali entità.

27. Qualora le partecipazioni di maggioranza in società mobiliari e finanziarie affiliate non siano consolidate a fini prudenziali, dal patrimonio di vigilanza dovranno essere dedotti gli investimenti – azionari e in altri strumenti di patrimonializzazione rilevanti per il calcolo dell'adeguatezza di capitale – in queste società attribuibili al gruppo; dal bilancio della banca andranno altresì portati in deduzione le attività, le passività e gli investimenti di capitale di terzi detenuti in queste affiliate. Le autorità di vigilanza assicureranno l'osservanza dei requisiti patrimoniali da parte dell'entità non soggetta a consolidamento e interessata da tali detrazioni. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.

III. Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie

28. Le partecipazioni significative di minoranza in società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie in cui non vi siano posizioni di controllo saranno escluse dal capitale del gruppo bancario mediante deduzione dei relativi investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione. In alternativa, e a determinate condizioni, a tali investimenti potrà essere applicato il consolidamento proporzionale ("pro quota"). Ad esempio, tale metodo potrebbe essere appropriato per le "joint venture" o nei casi in cui l'autorità di vigilanza accerti che la capogruppo sia tenuta, de iure o de facto, a sostenere l'entità partecipata solo in termini di quota proporzionale e gli altri azionisti rilevanti abbiano i mezzi e la volontà di sostenerla in misura proporzionale. Il massimale al disopra del quale le partecipazioni minoritarie saranno ritenute significative e come tali dedotte o consolidate pro quota, deve essere determinato dalle prassi contabili e/o prudenziali nazionali. A titolo di esempio, nell'Unione europea tale massimale si colloca tra il 20 e il 50%.

29. Il Comitato riafferma l'impostazione espressa nell'Accordo del 1988 secondo la quale le partecipazioni bancarie incrociate volte a gonfiare artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche dovranno essere dedotte ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.

IV. Entità assicurative

30. Una banca che possiede un'affiliata assicurativa ne sopporta pienamente il rischio imprenditoriale, e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l'attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle banche, il Comitato ritiene che allo stadio attuale sia appropriato, in linea di principio, dedurre gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in affiliate assicurative, nonché le partecipazioni significative di minoranza in tali entità. Secondo questo approccio, le banche porterebbero in detrazione dai loro bilanci le attività e passività, nonché gli investimenti di capitale di terzi nelle compagnie assicurative controllate. Eventuali approcci alternativi dovrebbero in ogni caso muovere da un'ottica di gruppo nel determinare l'adeguatezza patrimoniale ed evitare duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.

31. Per ragioni di parità concorrenziale, alcuni paesi del G10 manterranno in vigore l'attuale trattamento di ponderazione del rischio⁷ in deroga ai metodi sopra descritti e introdurranno l'aggregazione dei rischi unicamente in conformità del trattamento applicato dalle autorità nazionali di

⁷ Per le banche che adottano il metodo standardizzato, ciò comporterebbe una ponderazione non inferiore al 100%, mentre per quelle che adottano il metodo IRB si applicherebbe la ponderazione basata sui criteri stabiliti al riguardo in tale approccio.

vigilanza assicurativa per le compagnie di assicurazione con proprie affiliate bancarie⁸. Il Comitato invita le autorità di vigilanza assicurativa a sviluppare e ad applicare metodi conformi ai criteri sopra specificati.

32. Le banche dovranno fornire informazioni sull'approccio regolamentare nazionale impiegato con riguardo alle compagnie assicurative per determinare le posizioni patrimoniali segnalate.

33. Il capitale investito in una partecipazione di maggioranza o di controllo in una compagnia di assicurazione potrebbe eccedere l'ammontare del capitale di vigilanza richiesto per società di questo tipo (patrimonio eccedente). In casi limitati, le autorità di vigilanza potranno consentire il riconoscimento di tale eccedenza ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della banca⁹. Le prassi nazionali di vigilanza stabiliranno i parametri e i criteri, come la trasferibilità giuridica, per determinare l'ammontare e la disponibilità di patrimonio eccedente che potrà essere ammesso nel capitale della banca. Tra i criteri di disponibilità figurano altresì le restrizioni alla trasferibilità dovute a vincoli regolamentari, implicazioni fiscali ed effetti negativi sulle valutazioni esterne del merito di credito attribuite da agenzie di rating. Le banche che riconoscono il patrimonio eccedente in affiliate assicurative dovranno rendere pubblicamente noto l'ammontare di tale eccedenza nel loro capitale. Laddove una banca non controlli integralmente una compagnia assicurativa (ossia, abbia una partecipazione pari o superiore al 50%, ma inferiore al 100%), il patrimonio eccedente riconosciuto dovrebbe essere proporzionale all'interessenza percentuale detenuta. Non sarà riconosciuto il patrimonio eccedente in partecipazioni significative di minoranza in una compagnia di assicurazione, poiché la banca non sarebbe in grado di agire sulla trasferibilità del capitale in un'entità di cui non detiene il controllo.

34. Le autorità di vigilanza accerteranno che anche le partecipazioni assicurative di maggioranza o di controllo non consolidate e per le quali gli investimenti di capitale sono portati in deduzione o sottoposti a un approccio alternativo a livello di gruppo siano anch'esse adeguatamente capitalizzate al fine di ridurre la possibilità di potenziali perdite future per la banca interessata. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.

V. Investimenti significativi in imprese commerciali

35. Le partecipazioni significative di minoranza e di maggioranza in un'impresa commerciale che eccedono determinati livelli di rilevanza saranno portate in deduzione dal patrimonio della banca partecipante. I livelli di rilevanza saranno stabiliti in base alle prassi contabili e/o di vigilanza nazionali. Sono previsti livelli del 15% del capitale della banca per singoli investimenti significativi in imprese commerciali e del 60% per le partecipazioni aggregate in tali entità; non è esclusa l'applicazione di livelli più stringenti. L'ammontare deducibile corrisponderà alla quota di partecipazione eccedente il livello di rilevanza.

36. Alle partecipazioni significative di minoranza, di maggioranza e di controllo in un'impresa commerciale che non eccedono i menzionati livelli di rilevanza verrà applicata una ponderazione di rischio non inferiore al 100% per le banche che impiegano il metodo standardizzato. Per quelle che adottano il metodo IRB la ponderazione verrà stabilita conformemente alla metodologia per gli strumenti di capitale attualmente in fase di elaborazione da parte del Comitato, e non sarà inferiore al 100%.

⁸ Nel caso in cui venga mantenuto il trattamento esistente, il capitale di terzi investito in filiazioni assicurative (ossia, partecipazioni di minoranza) non può essere incluso nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della banca.

⁹ Qualora venga operata la deduzione, l'importo detratto per tutti gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in tali entità sarà adeguato in modo da rispecchiare l'ammontare di capitale eccedente i requisiti prudenziali; in altri termini, l'importo dedotto sarà il minore fra quello delle partecipazioni e quello derivante dall'applicazione dei coefficienti patrimoniali. Al patrimonio eccedente (differenza tra l'ammontare degli investimenti in tali entità e la relativa misurazione a fini prudenziali) verrà applicata la ponderazione di rischio prevista per le partecipazioni azionarie. Un trattamento analogo verrà applicato al patrimonio eccedente ove vengano impiegati approcci alternativi a livello di gruppo.


VI. Deduzione degli investimenti

37. La deduzione degli investimenti operata ai sensi della presente Parte 1 relativa all'Ambito di applicazione verrà effettuata per il 50% dal patrimonio di base ("tier 1") e per il 50% dal patrimonio supplementare ("tier 2").

38. L'avviamento relativo a entità che beneficiano della deduzione ai sensi della presente Parte 1 dovrà essere portato in detrazione dal patrimonio di base alla stessa stregua dell'avviamento relativo ad affiliate consolidate, e i restanti investimenti dovranno essere dedotti conformemente a quanto disposto in questa Parte. Ove venga impiegato un approccio alternativo a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 30, all'avviamento dovrebbe essere applicato un trattamento analogo.

39. I limiti al "tier 2" e al "tier 3", nonché agli strumenti innovativi computati nel "tier 1" saranno riferiti all'ammontare del "tier 1" al netto dell'avviamento ma al lordo degli investimenti da dedurre ai sensi della presente Parte 1 relativa all'Ambito di applicazione (cfr. l'Allegato 1 per un esempio di calcolo del limite del 15% da applicare agli strumenti innovativi computabili nel patrimonio di base).

Rappresentazione grafica dell'ambito di applicazione del nuovo Schema



1) Limite del gruppo a prevalente attività bancaria. A questo livello, ossia fino a quello della capogruppo, lo Schema deve essere applicato su base consolidata (paragrafo 21).

2), 3) e 4) Ai livelli inferiori lo Schema deve essere applicato su base consolidata a tutte le banche con operatività internazionale.